

STUDIO LEGALE grazia FERRARA  
80142-Napoli- Corso Lucci,130  
Tel. e Fax: 081/19565073  
cell. 340/6087943  
e-mail: avvgraziaferrara@virgilio.it

Spett.li ANIA con  
sede in  
Via di San Nicola da  
Tolentino,72- 00187-Roma;

OGGETTO: clausola del "beneficio delle piccole riparazioni".

Spett.le ANIA,

la presente in nome e per conto del Sig. Fabio Bergamo, cod. fisc. BRGFBA72E28L219U, che elettivamente domicilia presso lo scrivente studio sito in Napoli al Corso A.Lucci,130, e in rappresentanza delle numerose doglianze pervenuteci dagli automobilisti assicurati per RCA obbligatoria, i quali a più riprese lamentano la mancata applicazione del **cd "beneficio delle piccole riparazioni"**, una CLAUSOLA che, prevede giustamente, solo per i conducenti virtuosi un beneficio che viene definito atto alla revisione periodica della carrozzeria ai fini della sicurezza stradale, **un diritto di cui l'utente ancora non gode, in quanto, lo sconto annuale sulle tariffe il più delle volte è annullato dagli aumenti o da altri fattori che le assicurazioni avanzano pretestuosamente a loro vantaggio.**

Facendo seguito alle numerose attività svolte dal Sign. Bergamo in ambito della sicurezza stradale, il quale ci ha relazionato in merito all'oggetto, individuando nella fattispecie un argomento di rilievo che a breve sarà oggetto di un interrogazione parlamentare, in uno con altri argomenti inerenti appunto la questione della sicurezza stradale, vi invitiamo a porre attenzione a quanto di seguito meglio esposto.

Orbene, oltre all'aumento delle tariffe per svariate cause, come il maggior costo dei sinistri o la stessa crescita del numero dei sinistri stessi, va da annoverarsi la circostanza che ad un certo punto la polizza non può diminuire oltre, dunque la proposta relativa all'inserimento di detta clausola nei contratti per rca, vuole abolire questo limite a conferma del diritto che con essa si intende garantire, e senza incidere minimamente sugli introiti delle compagnie.

Al contrario, questa agevolazione/beneficio sarebbe dell'ordine del 10% - 15% dei premi riscossi dalle compagnie e pagati in 8-10 anni dagli assicurati che non avendo causato sinistri nel periodo previsto, non possono che vedere restituita una piccola parte di essi per vedere riparata legittimamente l'auto da quei danni lievi alla carrozzeria, o ancora quei piccoli

danni che comunque incidono anche in misura minima sulla sicurezza del veicolo e che finiscono per sminuire il valore del loro bene.

Con la presente Vi richiediamo formalmente che codesta istanza venga presa in considerazione nella misura in cui essa, nella forma di una clausola, venga aggiunta al normale contratto con polizza bonus-malus, e che essa clausola preveda per i conducenti virtuosi la possibilità ogni 8-10 anni di guida e quindi di esperienza in più, di far riparare il proprio veicolo per quei danni subiti non per effetto di un sinistro non denunciato, bensì quelli dovuti all'usura e al tempo.

Nella specie, tutti quei danni che i veicoli subiscono semplicemente circolando o in sosta e poichè non vi è data la possibilità di risalire al responsabile, o quelli di lieve entità subiti e non percepiti e individuati come tali.

Questa clausola naturalmente, potrà essere utile ad esempio alle famiglie, ai pensionati, ai giovani che avendo poche risorse economiche vedono negato un diritto che è quello di poter riparare la propria auto dopo aver già effettuato il pagamento: del bollo auto ogni anno (tassa di possesso), assicurazione ogni anno (RC obbligatoria per legge dal 1969), revisione meccanica ogni 2 anni (obbligatoria anch'essa), e cosa MOLTO IMPORTANTE senza aver causato incidenti tali da incidere in maniera grave sugli introiti delle compagnie.

Pertanto, chi vorrà stipulare, a parte, la polizza kasko o la minikasko, avendo la possibilità economica, potrà continuare a farlo essendo annuale, mentre il beneficio proposto potrà ricadere ogni 8 -10 anni con la particolarità che gli interventi saranno effettuati, stabilendo appunto dei limiti e delle regole, in maniera tale da evitare truffe; infatti, i carrozzieri esperti della materia insieme alle compagnie assicurative potranno stilare, di comune accordo, un elenco delle riparazioni che rientrano in tale beneficio e gli assicurati potranno a loro spese e a loro scelta, effettuare le riparazioni che eccedono il beneficio (extra riparazioni per le auto più datate e non solo).

Facendo riferimento a tale proposta (che vi allegiamo per esteso) rimandiamo all'art. 133 del codice delle assicurazioni sulle formule tariffarie, il quale recita al 1 comma :  
**Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente**


quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro.” Al 2 comma recita:” Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.”

Quindi il 1 comma ex art 133 del codice delle assicurazioni sulle formule tariffarie, pur facendo riferimento ad una “diminuzione” del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri, non viene del tutto applicato tale comma per i motivi suddetti.

Certi di sollecito riscontro, è gradita occasione porgere, distinti saluti

Napoli 24.03.2016

Avv. Grazia Ferrara



## Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/03/2016 alle ore 19:27:29 (+0100) il messaggio "doc." proveniente da "graziaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a:

info@ania.it ("posta ordinaria")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** C517241F.0083564F.A9E1A1CD.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 24/03/2016 at 19:27:29 (+0100) the message, "doc.", sent by "graziaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:

info@ania.it ("posta ordinaria")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** C517241F.0083564F.A9E1A1CD.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.